

Approvazione degli schemi di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale

Determinazione n. 97 del 02/09/2020

Approvazione degli schemi di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2020 -31.08.2022.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 97 DI DATA 02 Settembre 2020

SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

OGGETTO:

Approvazione degli schemi di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg per il biennio 01.09.2020 -31.08.2022.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00164

Pag 1 di 7

Num. prog. 1 di 624

IL DIRIGENTE

- vista la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.i. "Sistema educativo di istruzione e formazione professionale del Trentino", che prevede all'articolo 36

che "in attuazione del Piano provinciale del sistema educativo, la Provincia può affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento, abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo" [...]. Il contratto di servizio regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale [...];

- in attuazione delle disposizioni legislative provinciali suddette, con D.P.P.

1.10.2008, n. 42-149/Leg., è stato approvato il "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane",

il quale, all'art. 30, prevede che "in attuazione del piano provinciale per il sistema educativo e del relativo documento di attuazione, previsti dall'articolo 35

della legge provinciale sulla scuola, la struttura provinciale competente può

affidare direttamente, con apposito contratto di servizio, l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione alle istituzioni formative paritarie con

sede legale in provincia di Trento che siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge provinciale sulla scuola [...]";

- considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 3 del succitato D.P.P. 1.10.2008, n.

42-149/Leg. hanno ottenuto il riconoscimento della parità formativa le seguenti Istituzioni formative paritarie:

- "Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche", articolazione dell'Ente religioso Istituto Pavoniano Artigianelli, con sede in Trento, Piazza Fiera n. 4, con determinazione del dirigente del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n. 242 di data 21.12.2010;

- "Opera Armida Barelli", articolazione dell'omonima Azienda pubblica di servizi alla persona, con sede legale in Rovereto, via Setaioli n. 5, con determinazione del dirigente del Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n. 141 di data 11.08.2010;

- "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa", articolazione dell'Ente religioso denominato "Casa madre dell'Istituto Figlie della Carità

Canossiane", con sede legale in Verona, via San Giuseppe n. 15, con determinazione del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione professionale n. 241 di data 21.12.2010 e determinazione del dirigente del Servizio di Istruzione e formazione del secondo grado università e ricerca n. 78 di data 06.08.2014;

- Istituzione Formativa denominata "Ivo de Carneri", articolazione dell'Ente Oxford Civezzano Società Cooperativa, con sede legale in Civezzano (TN),

RIFERIMENTO : 2020-S116-00164

Pag 2 di 7

Num. prog. 2 di 624

via Murialdo n. 30, con determinazione del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione professionale n. 120 di data 10.08.2011

e determinazione del Dirigente del Servizio di Istruzione e formazione del secondo grado università e ricerca n. 113 di data 20.06.2016;

- "ENAIIP Trentino", con sede legale in Trento, via Madruzzo n. 41, con determinazioni del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione professionale n. 71 di data 19.05.2011 e n. 111 del 28.07.2011;

- "Università Popolare Trentina scuola delle professioni per il terziario", in sigla "U.P.T.", con sede legale in Trento, via Prati n. 22, con determinazione del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione professionale n. 62 di data 02.05.2011 e con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n.

178 di data 20.08.2018;

- " G. Veronesi Centro di Istruzione scolastica e di Formazione Professionale", con sede legale in Rovereto (TN), Piazzale Orsi n. 1, con determinazione del dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, Istruzione e Formazione professionale n. 82 di data 08.06.2011 e con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 86 di data 24.4.2018.

- data la scadenza al 31.08.2020 dei contratti di servizio stipulati con le istituzioni formative paritarie sopra citate e la necessità di garantire sul territorio della Provincia la prosecuzione dell'erogazione del servizio formativo, la Giunta provinciale con deliberazione n. 1189 di data 07.08.2020 ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per il biennio 01.09.2020 -31.08.2022;

- dato atto che la Giunta provinciale, al punto 6) del dispositivo della deliberazione sopra citata, ha autorizzato la stipulazione del contratto di servizio con ciascuna Istituzione formativa paritaria in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale, demandandone i relativi adempimenti rispettivamente al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema e al Servizio Contratti e centrale acquisti, il quale, attenendosi allo schema tipo del Contratto, ne curerà tutte le integrazioni opportune e necessarie in ragione delle peculiarità di ciascuna Istituzione formativa contraente e della individuazione puntuale delle specifiche obbligazioni contrattuali, integrative allo schema proposto;

- preso atto che, si rende necessario procedere all'approvazione dei singoli schemi di contratto al fine di addivenire alla stipulazione formale del rapporto posto in essere con i citati soggetti affidatari dei servizi di

formazione professionale, in attuazione dell'art. 30 del D.P.P. 1.10.2008. n. 42-149/leg;

- considerato il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/2021" approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1189 di data 07.08.2020 che disciplina le modalità di finanziamento e di rendicontazione dei servizi formativi affidati nell'ambito del contratto di servizio oggetto del presente provvedimento;

- considerato il Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1188 di data 07.08.2020;

RIFERIMENTO : 2020-S116-00164

Pag 3 di 7

Num. prog. 3 di 624

- dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e s.m.i. ;

- visto il D.P.P. 1.10.2008 n. 42/149/Leg;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm.;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm.;

- vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;

- visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici";

- visto l'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e le relative disposizioni attuative;

- visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare gli articoli 53 e 56 e l'Allegato 4/2;

- visto il D.P.G.P. 22.05.1991 n. 10-40/Leg;

- visto il D.P.G.P. 26.03.1998 n. 6-78/Leg;

- considerato che, il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti schemi di contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p.

1.10.2008, n. 42- 149/leg.:

a) "schema tipo contratto - soggetto contraente Istituto Pavoniano Artigianelli"; codice CIG 8417113561, per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 13.036.000,00;

b) "schema tipo contratto - soggetto contraente A.P.S.P. Opera Armida Barelli"
codice CIG 8417223029, per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 28.020.000,00;

c) "schema tipo contratto - soggetto contraente Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane",
codice CIG 841725066F, per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 9.788.000,00;

d) "schema tipo contratto - soggetto contraente ENAIP Trentino", codice CIG
84172663A4, per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 100.864.000,00;

RIFERIMENTO : 2020-S116-00164

Pag 4 di 7

Num. prog. 4 di 624

e) "schema tipo contratto - soggetto contraente Oxford Civezzano Società
Cooperativa", codice CIG 8417294ABD, per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 2.998.000,00;

f) "schema tipo contratto - soggetto contraente Università popolare Trentina",
codice CIG 841730322D, per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 35.297.000,00;

g) "schema tipo contratto - soggetto contraente G. Veronesi", codice CIG
8417316CE4, per l'importo complessivo, esente IVA, di Euro 22.118.000,00;

2) di dare atto che gli schemi di contratto di cui al punto 1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono da stipulare con i soggetti di seguito riportati:

- a) Istituto Pavoniano Artigianelli, con sede legale in Trento, piazza Fiera n. 4, gestore dell'istituzione formativa paritaria "Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche";
- b) A.P.S.P. Opera Armida Barelli, con sede legale in Rovereto (TN), via Setaioli n. 5, gestore dell'istituzione formativa paritaria "Opera Armida Barelli";
- c) Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità Canossiane, con sede legale in Verona (VR), via San Giuseppe n. 15, gestore dell'istituzione formativa paritaria "Centro di Formazione Professionale Centromoda Canossa";
- d) ENAIP Trentino, con sede legale in Trento, via Madruzzo n. 41, gestore dell'omonima istituzione formativa paritaria;
- e) Oxford Civezzano Società Cooperativa, con sede legale in Civezzano (TN), via Murialdo n. 30, gestore dell'istituzione formativa paritaria "Ivo de Carneri";
- f) Università popolare Trentina - Scuola delle professioni per il terziario, con sede legale in Trento, via Prati n. 22, gestore dell'omonima istituzione formativa paritaria;
- g) Giuseppe Veronesi Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale, con sede legale in Rovereto (TN), piazzale Orsi n. 1, gestore dell'omonima istituzione formativa paritaria;
- 3) di disporre che il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2020/2021", approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1189 di data 07.08.2020, costituisce parte integrante e sostanziale di ciascuno schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento, come Allegato A;
- 4) di disporre altresì che gli elenchi degli immobili a disposizione del soggetto contraente per lo svolgimento delle attività formative oggetto del contratto, sono individuabili nell'Allegato B che forma parte integrante e sostanziale di ciascuno schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento;
- 5) di disporre che è parte integrante e sostanziale di ciascuno schema di contratto di servizio di cui al punto 1) del presente provvedimento l'allegato C denominato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
- RIFERIMENTO : 2020-S116-00164

Pag 5 di 7

Num. prog. 5 di 624

- 6) di dare atto che per detti contratti gli oneri della sicurezza dovuti ad interferenze sono pari a zero e non è necessario redigere il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
- 7) di demandare al Servizio Contratti e centrale acquisti la stipula formale di ciascun contratto, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali variazioni di ordine formale che si rendessero necessarie, dando atto che lo stesso eseguirà, prima della formalizzazione del contratto, le verifiche e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di antimafia;
- 8) di dare atto che, spetta al Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema sottoscrivere, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., i contratti di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg., per il biennio 01.09.2020 -31.08.2022 con i soggetti contraenti di cui al punto 2) del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., i codici CIG assegnati a ciascun contratto sono quelli al punto 1) del presente provvedimento;
- 10) di disporre che con successivi provvedimenti del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema verranno assegnate e impegnate le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento dell'attività oggetto del contratto;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Provinciale;
- 12) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2020-S116-00164

Pag 6 di 7 SD

Num. prog. 6 di 624

001 a) schema tipo contratto - soggetto contraente Istituto Pavoniano Artigianelli;

002 b) schema tipo contratto - soggetto contraente A.P.S.P. Opera Armida Barelli 003 c) schema tipo contratto - soggetto contraente Casa Madre dell'Istituto delle Figlie della Carità

Canossiane 004 d) schema tipo contratto - soggetto contraente ENAIP Trentino 005 e) schema tipo contratto

- soggetto contraente Oxford Civezzano Società Cooperativa 006 f) schema tipo contratto - soggetto

contraente Università popolare Trentina Scuola delle professioni per il terziario 007 g) schema tipo contratto

- soggetto contraente G. Veronesi - Centro di istruzione scolastica e di formazione professionale Elenco degli

allegati parte integrante p. IL DIRIGENTE

Roberta Vergani RIFERIMENTO : 2020-S116-00164

Pag 7 di 7

Num. prog. 7 di 624

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P. 7.08.2006, N. 5 E DELL'ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, piazza Dante, 15 codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- dott.ssa Cristina Ioriatti, nata a Ravenna il 14/03/1964, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;

(2) Ente "ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI", con sede in Trento, piazza Fiera, 4 codice fiscale e partita IVA n. 00120830229, rappresentata da:

- Delio Remondini nato a Sporminore (TN) il 06/10/1953, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di legale rappresentante;

- in conformità alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1189 del 07/08/2020 e alla determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. XXX del. XX/XX/XXXX, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto;

- visto l'estratto di verbale della seduta del Consiglio Direttivo del Centro di Formazione Professionale di _____ del XX/XX/XXXX, che approva lo schema del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36

commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30 del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/

leg. e autorizza il rappresentante legale dell'Ente a sottoscrivere detto contratto di Servizio riferito al periodo 1/09/2020 - 31/08/2022;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1188 del 07/08/2020 che approva il Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2020/2021 e 2021/2022, adottato ai sensi dell'art. 22 della Legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9;

- vista l'informazione antimafia prot. n. di data.....

- tenuto conto che sono stati acquisiti, a cura del Servizio di merito, i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale con il sistema informatico AVCpass, nota del Servizio..... prot. n.

.....di data.....;

1

Num. prog. 8 di 624

- per quanto concerne gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n.

81/2008, il servizio oggetto del contratto in parola non necessita di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, (DUVRI), poiché la principale attività oggetto del contratto è svolta in ambienti di lavoro all'interno dei quali non sono prevedibili interferenze fra personale del soggetto committente con quello affidatario. Inoltre, le attività previste nel contratto riguardanti la verifica del committente sullo svolgimento dei servizi svolti dall'affidatario e la partecipazione a commissioni da parte di funzionari del soggetto committente, sono, con tutta evidenza,

attività di natura intellettuale e dunque, ai sensi del comma 3 bis dell'art 26 del citato decreto legislativo, non comportano l'obbligo di redazione del DUVRI.

Pertanto, a seguito di quanto sopra descritto, per il presente contratto non si prevede la redazione del DUVRI, e di conseguenza non sono previsti costi imputabili alla eliminazione o alla riduzione dei rischi interferenziali.

Qualora, nello svolgimento dei servizi oggetto del contratto, si riscontrassero situazioni che, marginalmente ed ad oggi in maniera non prevedibile, facessero presupporre l'insorgere di rischi interferenziali, sarà cura della stazione appaltante, valutare detti rischi e redigere di conseguenza un apposito documento.

PREMESSO CHE:

La legge provinciale 7.08.2006 n. 5 prevede all'articolo 36 commi 1 e 2 che, in attuazione del piano provinciale del sistema educativo, la Provincia possa affidare direttamente l'attuazione dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a fondazioni, associazioni o altri Enti senza scopo di lucro che, anche attraverso proprie articolazioni a ciò legittimate in base al proprio ordinamento,

abbiano ottenuto il riconoscimento della parità ai sensi dell'articolo 30 della suddetta legge e del regolamento attuativo di cui al D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149-Leg, e svolgano la loro attività in prevalenza a favore della Provincia e nei cui confronti la Provincia ha la facoltà di determinare gli obiettivi dell'attività, i poteri di indirizzo e coordinamento nonché di controllo;

Con deliberazione n. 478 di data 05.04.2019 la Giunta provinciale ha approvato lo schema di proroga del contratto di Servizio per l'affidamento dei servizi di formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi della suddetta legge provinciale, originariamente approvato con la deliberazione n. 1462 di data 31.08.2015; detto contratto di servizio con la relativa proroga ha regolato i rapporti tra la Provincia e le istituzioni formative paritarie per il periodo 1.09.2015-31.08.2020;

Il contratto di servizio ha rappresentato dunque lo strumento giuridico fondamentale attraverso il quale sono stati disciplinati i rapporti giuridici, tra la Provincia autonoma di Trento e le Istituzioni formative paritarie che erogano il pubblico servizio formativo. Tale atto, nell'ambito delle specificità normative provinciali (uniche sul panorama nazionale), presenta infatti caratteristiche peculiari dalle quali avviare un processo di riqualificazione della formazione professionale trentina;

2

Num. prog. 9 di 624

Con tale strumento si è inteso dar luogo ad un rapporto giuridico peculiare attraverso il quale le parti contraenti, assumendosi reciproche obbligazioni, hanno avuto come obiettivo precipuo quello del miglioramento nella gestione del pubblico servizio formativo, sulla base di un rapporto basato sulla buona fede e la fiducia reciproca;

Il 31.08.2020 è prevista la scadenza del contratto di servizio e a tal proposito è intendimento della Provincia garantire sul proprio territorio la prosecuzione dell'erogazione del servizio formativo avvalendosi delle Istituzioni formative paritarie e, nel contempo, addivenire alla predisposizione di un nuovo schema di contratto che, muovendo dalla esperienza maturata nell'ultimo quinquennio, comporti una rivisitazione ed un adeguamento delle clausole ivi contenute anche nell'ottica della semplificazione e dell'adeguamento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici;

La finalità precipua che la Provincia intende perseguire attraverso il rinnovo del contratto è quella di assicurare l'erogazione del servizio di istruzione e formazione professionale, confermando l'autonomia delle Istituzioni formative paritarie, quali attori del sistema educativo - formativo - provinciale. Infatti con il riconoscimento della parità formativa le suddette Istituzioni hanno acquisito un ruolo di primo piano all'interno del "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino".

Le Istituzioni formative paritarie sono pertanto chiamate a svolgere un'importante funzione pubblica, quella della istruzione ed educazione, in quanto concorrono ad offrire un più ampio spettro di opzioni educative alla crescente e diversificata domanda formativa delle famiglie, a migliorare la qualità dell'intero sistema formativo locale perseguito dalla Provincia nell'ambito delle funzioni di governo esercitate dalla medesima. Nella Provincia Autonoma di Trento il riconoscimento della parità formativa, fattispecie unica nel sistema nazionale, ha consentito alle suddette Istituzioni di acquisire piena legittimazione,

attraverso un riconoscimento non solo "formale", ma anche "sostanziale", ovvero attraverso un finanziamento pubblico adeguato ed un rapporto giuridico quale delineatosi nel nuovo contratto di servizio (art. 36 della legge provinciale sulla scuola ed art. 30 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg) rispettoso della loro libertà e autonomia progettuale.

In particolare, le Istituzioni formative paritarie operanti nella Provincia Autonoma di Trento, sono entrate a far parte, ad ogni conseguente effetto di legge, del sistema provinciale e nazionale d'istruzione con un ruolo che è garante essenzialmente del principio di sussidiarietà, mantenendo tuttavia la loro natura di ente privato e autonomo: in quanto tale, l'istituzione formativa paritaria, mentre svolge una funzione pubblica di rilevanza giuridica che le impone una conformità di requisiti e di prestazioni didattiche, gode di quella libertà organizzativa, didattica, amministrativa, progettuale e contrattuale che la stessa legge le conferisce. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 220/2007 nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale ha precisato l'ambito di operatività delle scuole paritarie riconoscendo la "qualità del servizio di istruzione erogato dalle stesse". In attuazione dell'art. 33 della legge provinciale 7.08.2006 n. 5, d'ora in avanti denominata "legge provinciale" le scuole paritarie costituiscono insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello integrale pluralistico.

Nel presente contratto di servizio, valido per il biennio formativo 1.09.2020-31.08.2022, le parti contraenti intendono dare applicazione anche a quei principi affermati dall'Unione 3

Num. prog. 10 di 624

Europea, innovativi sul piano del rapporto tra Pubblica Amministrazione e realtà del Terzo Settore.

In particolare nel precedente rapporto contrattuale le parti contraenti si erano richiamate alla Risoluzione 14 gennaio 2004 sul Libro verde sui servizi di interesse generale, al paragrafo n. 22, la quale afferma che "i servizi di interesse generale che rientrano fra le funzioni di base di autorità pubbliche, quali l'istruzione e la sanità pubblica, l'edilizia popolare e i servizi sociali di interesse generale che assolvono a funzioni di sicurezza e di inserimento sociale, vanno esclusi dal campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza". Ed ancora, il medesimo Parlamento nella stessa Risoluzione chiede che "vengano riconosciute altre forme di scelta di servizi di interesse economico generale da parte delle autorità pubbliche, come concessioni e partnership pubblico/privato, con principi comuni relativi alla trasparenza dei contratti, alla stabilità, alla durata e a una condivisione paritetica dei rischi" (Risoluzione citata, paragrafo n. 36). La Commissione europea, nella Comunicazione denominata "Libro bianco sui servizi di interesse generale", di data 12 maggio 2004 riconosce che "gli Stati membri ricorrono sempre più spesso a regimi pubblicoprivati, tra cui i contratti di progettazione-costruzione-finanziamento-gestione, le concessioni e la creazione di società a economia mista per garantire (...) l'erogazione di servizi di interesse generale".

Per quanto concerne in particolare l'offerta di servizi di istruzione, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto come non possa essere considerata servizio a carattere economico "un'istruzione pubblica rientrante nell'ambito dei compiti in campo sociale e politico dello Stato, la maggior parte del costo dei quali è sostenuto da quest'ultimo".

La Commissione specifica ulteriormente che "questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione, quali la formazione professionale e gli asili nido, privati e pubblici, l'attività di insegnamento esercitata in via accessoria nelle università, nonché l'offerta di istruzione universitaria".

La Corte di Giustizia della CEE ha precisato che viene "considerata formazione professionale l'istruzione che prepara o conduce direttamente alla qualificazione per una determinata professione, un determinato mestiere o una determinata attività, ovvero conferisce idoneità

ad esercitare tale professione, tale mestiere o tale attività, ove non sia richiesta alcuna qualificazione formale, e che si situa ad un livello ulteriore e superiore rispetto a quella di carattere generale. Tale formazione non è limitata ai lavori manuali o tecnici, ma include tutte le professioni, tutti i mestieri e tutte le attività. Essa non si limita nemmeno all'aggiornamento e al perfezionamento di coloro che già svolgono una determinata attività". Ciò

vale "qualunque sia l'età ed il livello di preparazione degli alunni o degli studenti, e anche se il programma di insegnamento comprenda altresì materie di carattere generale".

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, afferma che "I

servizi generali non economici si riferiscono ad "alcune attività di carattere puramente sociale, ad esempio [...] le prestazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti dei cittadini in campo sociale, culturale, educativo".

4

Num. prog. 11 di 624

La Commissione europea evidenzia che "le attività connesse all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri da parte dello Stato o di autorità che agiscono entro i limiti della loro sfera di competenza pubblica non costituiscono attività economiche ai sensi delle regole della concorrenza. In questo contesto, ha poca importanza che lo Stato agisca direttamente tramite un organo che fa parte della pubblica amministrazione o tramite un'entità distinta alla quale ha conferito diritti speciali o esclusivi".

1

Viene inoltre precisato che "la giurisprudenza ha indicato una serie di criteri in base ai quali alcune attività con una funzione puramente sociale hanno potuto essere considerate non economiche" e tra queste "le prestazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a titolo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti dei cittadini in campo sociale, culturale, educativo".

La Provincia autonoma di Trento intende pertanto sostenere attraverso congrue forme di finanziamento il servizio formativo, affidandolo alle Istituzioni formative paritarie, in attuazione del peculiare sistema di parificazione ed in piena legittimità con gli orientamenti in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, laddove sia l'ente pubblico a mantenere la sua funzione di "garante", "regolatore" e "di controllo" dell'attività dei soggetti cui ha inteso affidare il servizio pubblico (Cfr. parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale per le politiche attive, servizi per il lavoro e la formazione, di data 20.02.2015 Prot. n. 39/0003779). In tal senso ai fini dell'individuazione dei soggetti/organismi, cui affidare tali servizi viene fatto rinvio ai dispositivi locali di affidamento.

Le istituzioni formative paritarie provinciali sono garanti di standard di qualità idonei ed hanno dimostrato affidabilità nella gestione del servizio di cui al precedente contratto.

L'Ente denominato "Istituto Pavoniano Artigianelli", ha ottenuto il riconoscimento della parità formativa con determinazione del Dirigente del Servizio provinciale competente n. 242 di data 21/12/2010.

La Provincia e il soggetto contraente Ente denominato "Istituto Pavoniano Artigianelli", intendono proseguire, mediante un nuovo contratto, nella realizzazione di percorsi di formazione professionale a vantaggio della popolazione trentina, giovane ed adulta sulla base delle positive esperienze consolidate in virtù del precedente contratto di servizio e degli standard di qualità ed affidabilità riconosciuti in capo a tale Ente.

Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula la seguente.

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SETTORIALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMI 1 E 2 DELLA L.P.

7.08.2006, N. 5 E DELL'ART. 30 DEL D.P.P. 1.10.2008, n. 42- 149/LEG.

ART. 1

1 Commissione europea - Guida relativa all'applicazione dei servizi d'interesse economico generale e, in particolare, ai servizi sociali d'interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di "appalti pubblici" e di "mercato interno" - 7.12.2010 - pag. 22.

5

Num. prog. 12 di 624

Rapporti tra i contraenti 1. La Provincia, sulla base dei risultati conseguiti con il contratto di servizio 2015-2019 e la relativa proroga per l'anno formativo 2019/2020, conferma il ruolo del soggetto contraente, gestore dell'Istituzione formativa paritaria denominata "Istituto Pavoniano Artigianelli", quale soggetto sociale portatore di un proprio progetto educativo e formativo, come interlocutore affidabile anche nella innovazione della progettazione e definizione delle attività formative e ne avalla l'autonomia progettuale, organizzativa e gestionale. La Provincia, per la durata del presente atto, sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel contratto stesso e nei documenti ivi richiamati, garantisce forme di finanziamento

certe, continue, adeguate,

congrue e coerenti con i principi di pari dignità tra pubblico e privato, assicurate con caratteri di certezza, continuità, adeguatezza e congruità.

2. Le parti nel mettere a frutto le positive esperienze consolidate con il precedente rapporto intendono proseguirlo in attuazione dei principi di piena cooperazione e leale collaborazione, ai fini del raggiungimento dell'interesse pubblico connesso al servizio formativo, fermo restando l'esercizio dei poteri autoritativi previsti dalla legge in capo alla Provincia.

3. Le parti condividono il principio della massima trasparenza reciproca e si trasmetteranno quindi informazioni sull'andamento didattico organizzativo, sulle strutture formative, sulla gestione amministrativa dell'attività formativa, sulle linee di sviluppo dell'offerta formativa sul territorio, sulla formazione del personale, sullo stato dei procedimenti per la liquidazione dei finanziamenti, sugli approfondimenti di carattere giuridico, economico, fiscale, riguardanti le attività assegnate con questo contratto e secondo le forme concordate, fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge.

4. Sulla base dei suddetti principi le parti si danno reciprocamente atto che il contratto si fonda su un rapporto fiduciario.

ART. 2

Oggetto del contratto e modalità di affidamento di servizio 1. Il presente contratto di servizio, di seguito denominato "Contratto", ha per oggetto la disciplina relativa all'affidamento dei servizi di formazione professionale, da parte della Provincia a favore del soggetto contraente, rientranti nell'ambito del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale nonché relativi agli altri percorsi formativi previsti nelle competenze del Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Nello specifico la Provincia affida al soggetto contraente, che accetta, sia i percorsi di istruzione e formazione professionale rientranti nell'ambito del diritto dovere all'istruzione ed alla formazione professionale già individuati dalla determinazione del Dirigente competente in materia di istruzione e formazione professionale n. 242 di data 21/12/2010 concernente il riconoscimento della parità formativa e le relative sedi, sia quei percorsi relativi allo sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione professionale (IeFP) che trovano puntuale declinazione negli strumenti di programmazione settoriali ed erogati sia in presenza sia a distanza in forma sincrona e asincrona inclusi i percorsi realizzati in forma duale nel rispetto dei limiti fissati nel documento dei criteri.

6

Num. prog. 13 di 624

3. Pertanto e al fine di una più puntuale definizione dell'oggetto del presente contratto, esso ricomprende tutti gli interventi di formazione professionale previsti negli strumenti di programmazione provinciali, inclusi gli interventi formativi di cui agli artt. 35, comma 2, lettere b) e c), 65, 66, 67, 67 bis, 68 e 69, 69 bis della Legge provinciale 7.08.2006, n. 5, sulla base di specifiche modalità recate dalle disposizioni normative ed amministrative di settore della Provincia Autonoma di Trento o a carattere statale e nei limiti previsti dalla programmazione di settore e dalle specifiche disposizioni provinciali di affidamento, anche laddove precedentemente affidati al soggetto contraente già

convenzionato in virtù dell'articolo 11 della Legge provinciale n. 21/87, nell'intento di confermarne la continuità, elevarne l'efficienza e garantirne l'unitarietà, la qualità ed il raggiungimento dei traguardi programmati, con precipuo riferimento agli utenti destinatari del pubblico servizio formativo e delle loro famiglie.

4. A tal fine il Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale o ogni altro Dipartimento o Servizio della Provincia autonoma di Trento potrà affidare al soggetto contraente, in attuazione di specifiche normative o atti programmatici di settore, con proprio atto, specifiche attività regolandone termini e modalità. Resta ferma l'autonoma responsabilità in capo alle suddette strutture dell'assegnazione, gestione, controllo e rendicontazione dei relativi finanziamenti erogati, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al Dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.

5. Ai fini del comma 1, del presente articolo la Provincia definisce gli interventi da realizzare nell'ambito del documento di attuazione del piano provinciale per il sistema educativo o, nelle more dell'attuazione dell'art. 35 della Legge provinciale, nell'ambito dell'atto di programmazione pluriennale delle attività per la formazione professionale,

approvato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 3.06.2015 n 9. La struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale affida conseguentemente gli interventi medesimi al soggetto contraente, con tempi e modalità regolati dal presente Contratto e dagli strumenti di programmazione settoriale.

6. Ai fini del miglioramento del servizio formativo e del contenimento e razionalizzazione dei costi, su richiesta della Provincia, il soggetto contraente si impegna alla promozione e realizzazione di poli territoriali nel rispetto dei tempi e delle modalità impartite dalla Provincia.

ART. 3

Durata del contratto 1. Il presente Contratto ha durata biennale a partire dall'1.09.2020 (primo settembre duemilaventini)

con scadenza al 31.08.2022 (trentuno agosto duemilaventidue).

2. L'anno formativo inizia con il primo settembre e termina il trentuno agosto dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni della Provincia.

3. Alla scadenza del presente Contratto rimangono validi gli obblighi connessi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati dalla Provincia al soggetto contraente per l'attuazione dei servizi affidati, nonché alla liquidazione di eventuali saldi di gestione da parte della Provincia.

4. In caso di mancato rinnovo il soggetto contraente, a far data dal 1 settembre dell'anno formativo successivo, cesserà la gestione dei servizi e degli interventi affidati.

7

Num. prog. 14 di 624

5. Alla scadenza del contratto, la Provincia può proporre il rinnovo del medesimo per lo stesso periodo e alle medesime condizioni.

6. In caso di subentro di altro soggetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento, la Provincia si impegna a valutare, con modalità condivise con il soggetto contraente e nei limiti di legge, la possibilità di vincolare il soggetto subentrante nell'assorbimento del personale impegnato precedentemente nella gestione del servizio.

Analogo impegno sarà riconosciuto in caso di assorbimento diretto in gestione da parte della Provincia.

7. E' fatta salva per ciascuna delle parti la facoltà di dare disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, con lettera raccomandata.

ART. 4

Esclusività e prevalenza del servizio formativo 1. Per tutta la sua durata, questo Contratto conferisce al soggetto contraente il diritto esclusivo di esercitare i servizi affidati. Ai fini di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b)

del Regolamento D.P.P. 8.05.2008, n. 17-124/Leg il soggetto contraente svolgerà la propria attività in favore della Provincia con il criterio della prevalenza, determinata in base al comma successivo.

2. La prevalenza di cui al comma 1 è assolta quando i finanziamenti della Provincia sono superiori al 50% del totale dei proventi/ricavi conseguiti dal soggetto contraente o dall'istituzione formativa paritaria gestita dal medesimo, fatte salve ulteriori disposizioni della Giunta provinciale. La sussistenza del requisito della prevalenza è attestata annualmente con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.

ART. 5

Obbligazioni e modalità richieste per l'attuazione dei servizi affidati 1. Il soggetto contraente assume le seguenti obbligazioni, ferme restando quelle previste dalle disposizioni della legge nazionale e provinciale e dal presente Contratto:

a) conforma la propria attività ai principi di correttezza, regolarità, veridicità, e tempestività della comunicazione di tutti i dati richiesti dalla Provincia per lo svolgimento delle attività istituzionali;

b) realizza gli interventi di istruzione e formazione professionale affidati con diligenza, qualità e trasparenza, ed in conformità del proprio Progetto Educativo,

del Progetto di Istituto, del sistema di qualità interno, ed in stretto raccordo con gli altri Enti ed Istituzioni che in Provincia svolgono percorsi di istruzione e formazione professionale;

c) attua puntualmente le disposizioni del proprio Statuto, dei regolamenti, degli atti interni, della Carta dei servizi; si impegna attraverso i propri organi di governo e secondo le disposizioni dello Statuto medesimo a verificare con diligenza il buon andamento ed il regolare svolgimento dell'attività formativa, al fine del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con questo contratto e di quelle discendenti dal quadro

regolativo del sistema di IeFP nazionale e provinciale;

8

Num. prog. 15 di 624

d) realizza i servizi affidati nel rispetto dei piani di studio provinciali di cui all'art.

55 della legge provinciale, fatto salvo quanto disposto al comma 7 del medesimo articolo, dei criteri di funzionamento amministrativo e didattico di cui all'articolo 23, comma 3 del Regolamento che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

e) realizza inoltre i servizi di IeFP affidati nel rispetto delle modalità e dei criteri di programmazione dell'offerta formativa, di gestione, controllo, valutazione e certificazione e di ogni altra disposizione normativa e amministrativa provinciale,

nazionale e comunitaria concernente tali servizi, che si intendono qui richiamate,

quale quadro regolativo del sistema di istruzione e formazione professionale che l'Ente contraente è tenuto a rispettare;

f) assicura la gestione dei servizi affidati con modalità che promuovano il miglioramento continuo e costante della qualità dei servizi medesimi, così da rispondere al pubblico interesse, ed in attuazione dei principi di pubblicizzazione dell'attività formativa a favore degli utenti;

g) conforma ed attua la propria attività amministrativa ai principi recati dall'articolo 2 della Legge provinciale 30.11.1992, n. 23 e s.m.i., nonché a quelli del buon andamento, pubblicità e trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione) ed ai principi del giusto procedimento di cui al citato art. 2, della pubblicità degli atti (Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, legge provinciale 30.05.2014 n. 4) e dell'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della normativa di riferimento, nell'ottica di garantire la partecipazione democratica all'azione amministrativa, con particolare riferimento alle finalità recate dagli articoli 9 ed 11 della Legge provinciale 7.08.2006 n. 5 ed alle prerogative riconosciute alle componenti della comunità scolastica (Capo I della Legge provinciale).

h) applica puntualmente le vigenti disposizioni nazionali e provinciali nonché quelle del proprio Statuto e dei regolamenti/atti interni per garantire il corretto e sollecito iter di formazione delle deliberazioni degli organi collegiali;

i) assolve scrupolosamente agli obblighi relativi alla regolare formazione, protocollazione, archiviazione della documentazione scolastica ed in particolare agli obblighi relativi alla regolare tenuta e compilazione dei registri previsti;

j) individua l'operatore più idoneo per eseguire opere o servizi e per fornire beni da acquisirsi con le risorse provinciali per lo svolgimento dei servizi affidati. Ricorre a procedure contrattuali improntate ai principi costituzionali di imparzialità

e di buon andamento dell'azione amministrativa ed ai principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza, nonché alle norme nazionali e provinciali sull'attività contrattuale al fine del contenimento dei costi e della qualità delle prestazioni richieste;

k) rispetta, ai fini del contenimento della spesa pubblica, i limiti che sono fissati nel documento di cui all'art. 10 comma 1, parte integrante e sostanziale del presente contratto, in materia di distacchi sindacali, compensi degli amministratori e ai componenti delle commissioni d'esame e di spese discrezionali, con particolare riferimento agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione riferiti ad attività amministrative e gestionali e alle spese di pubblicità, promozione, per convegni e manifestazioni;

9

Num. prog. 16 di 624

l) conserva con diligenza tutte le strutture e le relative pertinenze, le attrezzature e gli arredi messi a disposizione dalla Provincia o acquistati dal soggetto contraente in virtù del presente contratto per la gestione dei servizi affidati; particolare attenzione sarà riservata alle norme in materia di sicurezza;

m) acquisisce le necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi o altre abilitazioni prescritti da leggi o regolamenti necessari all'esecuzione del contratto;

n) assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Provincia quanto a se stesso e/o di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi;

o) garantisce per il personale docente utilizzato nell'espletamento dei servizi affidati il possesso dei requisiti previsti dall'art. 30, comma 4, lettera j) della Legge provinciale e dalle disposizioni attuative della Provincia. In particolare, il personale sarà assunto nel rispetto delle procedure di reclutamento previste dalle norme di legge e di contratto cui il contraente è soggetto. Qualora, per documentata carenza d'offerta, ed in casi eccezionali non sia possibile procedere all'assunzione del personale docente sulla base dei titoli di accesso richiesti dalle vigenti disposizioni provinciali, l'Ente contraente potrà procedere alle assunzioni secondo i titoli previsti dal decreto ministeriale per le classi di concorso dell'Istruzione e Formazione Professionale o sottopone alla Provincia specifiche deroghe riferite sia ai titoli posseduti dal personale che si intende assumere, sia agli ambiti disciplinari ed accorpamenti di materie anche fra aree diverse, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche. L'assunzione di tale personale è subordinata alla preventiva autorizzazione del competente Servizio provinciale.

Tali deroghe sono ammesse per un periodo non superiore all'anno formativo.

Alla richiesta di conferimento dell'incarico il dirigente dell'Ente contraente o del soggetto tenuto in base all'ordinamento statutario, è tenuto ad allegare la dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità

derivanti da rapporto di coniugio,

parentela o affinità entro il secondo grado, con i docenti stessi e comunque l'assenza di conflitto di interesse.

A tal fine il Servizio provinciale competente emana apposita circolare con la quale sono rese note all'Ente contraente le modalità applicative ed i vincoli specifici in merito al regime di tale deroga;

p) rispetta i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente;

q) assicura che al personale impegnato nei servizi affidati sia garantita una formazione lungo tutto l'arco della vita lavorativa, secondo un piano predisposto annualmente dal soggetto contraente coerente anche con le priorità di legislatura;

r) attua le azioni di sviluppo del sistema formativo previste dai documenti di Programmazione provinciale con particolare riferimento alle politiche della filiera scuola-formazione-lavoro perseguite dalla Provincia e collabora nell'elaborazione di linee strategiche e di indirizzo in tale ambito; fornisce le necessarie risorse umane e strumentali, per la realizzazione di eventuali studi ed analisi dei fabbisogni formativi nonché per la revisione dei referenziali formativi, con oneri a carico della Provincia, nell'ambito delle risorse già assegnate. Nello specifico l'Ente contraente, attua gli obiettivi perseguiti dalla Provincia in merito alle politiche formative della transizione scuola-lavoro ed adotta ogni iniziativa utile 10

Num. prog. 17 di 624

per favorire la realizzazione del sistema duale, nel rispetto delle modalità stabilite dalla Provincia, così come definito già con deliberazione n. 858 di data 30.05.2014 avente ad oggetto "atto di indirizzo stralcio per lo sviluppo della filiera scuola-lavoro" e s.m.i. e dalle deliberazioni n. 1391 e n. 1398 del 19.08.2016. In particolar modo garantisce l'offerta sia dei percorsi formativi tradizionali in aula sia i percorsi duali secondo le disposizioni provinciali. Attua gli obiettivi formativi definiti dalla Provincia ai fini dell'attuazione dell'art. 56 bis -

Sviluppo di un sistema educativo trilingue della Legge provinciale;

s) può realizzare quota parte dei percorsi formativi affidati in modalità di formazione a distanza sincrona e asincrona nel rispetto del limite fissato nel documento dei criteri e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale;

t) condivide con la Provincia la necessità di sviluppare azioni di orientamento e di informazione rivolte agli allievi iscritti, alle loro famiglie ed a tutti i potenziali utenti, anche in merito all'organizzazione ed alle articolazioni del suddetto soggetto;

la Provincia potrà inoltre effettuare servizi di orientamento all'interno delle strutture mes

... **ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...**